



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 17

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- **Seduta Pubblica** -

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Addì **QUINDICI GIUGNO DUEMILAVENTI**, alle ore **21:00**, in collegamento tramite videoconferenza come da disposizione del decreto del sindaco n 3/2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	P	8) MAZZONI GIADA	P
2) MAZZONI DAVIDE	P	9) BARTOLI TIMOTHY	P
3) ROCCHFORTI ELENA	P	10) MARCHIONI RITA	P
4) TARABUSI TOMMASO	P	11) BALDI FEDERICO	A
5) NUCCI MARGHERITA	P	12) RAPEZZI DANIEL	A
6) VANDELLI PAOLO	P	13) GIANNERINI ANDREA	P
7) BALDI ELISA	P		

Assiste il VICE-SEGRETARIO COMUNALE, **Dott. Messinò Pieter**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio**, **SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: , , .

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 15/06/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Illustra il punto il Sindaco. Espone le principali modifiche in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 2 in data 07.01.2020 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la “*Legge di bilancio 2020*” (Legge n. 160/2019), la quale ai commi da 738 a 783 dell’articolo unico, ha soppresso l’Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Tenuto conto che:

- l’IMU è disciplinata dall’art. 1, commi da 738 e 783, della Legge n. 160/2019 (“*Legge di bilancio 2020*”);
- a decorrere dal 1° gennaio 2020 la TASI è soppressa;
- ai sensi dell’art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 (“*Legge di bilancio 2020*”), la rata in acconto dell’Imu è pari alla metà di quanto versato per l’anno 2019 a titolo di IMU e TASI;

Preso atto che:

- nell’anno 2019 la Tasi non ha trovato applicazione per effetto dell’esenzione dell’abitazione principale operata dalla Legge n. 208/2015, unica fattispecie imponibile nel Comune, come confermato dalla Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29 aprile 2016;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 31/12/18 sono state approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Aliquota/detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) <i>(nessuna variazione rispetto all’aliquota di base)</i>	4 per mille
Altri immobili e aree edificabili (Aumento rispetto all’aliquota di base del 3 per mille)	10,6 per mille

<p>Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)</p> <p>che siano oggetto dei seguenti interventi che aumentino l'efficienza energetica dell'edificio (<i>Art. 5 comma 6 del regolamento IMU</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi riguardanti strutture opache verticali • Interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) <p>(Per poter usufruire di tale aliquota è necessario rispettare le condizioni previste dallo Stato per l'accesso alla detrazione fiscale del 65 per cento in materia di IRPEF o di IRES ed essere in possesso di idonea documentazione.</p> <p>L'agevolazione spetta per un periodo di tre anni dalla fine lavori)</p>	<p>2 per mille</p>
<p>Altri immobili che siano oggetto dei seguenti interventi che aumentino l'efficienza energetica dell'edificio: (<i>Art. 5 comma 6 del regolamento IMU</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi riguardanti strutture opache verticali • Interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) <p>(Per poter usufruire di tale aliquota è necessario rispettare le condizioni previste dallo Stato per l'accesso alla detrazione fiscale del 65 per cento in materia di IRPEF o di IRES ed essere in possesso di idonea documentazione.</p> <p>L'agevolazione spetta per un periodo di tre anni dalla fine lavori)</p>	<p>8,6 per mille</p>
<p>Detrazione per abitazione principale (Categoria A)</p>	<p>€200,00</p>

Considerato che l'art. 1, della Legge n. 160/2019 ("*Legge di bilancio 2020*") dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Ai sensi del successivo comma 749 per la fattispecie sopra individuata prevede l'applicabilità di una detrazione di Euro 200,00 che dal 1° gennaio 2020 non può più essere incrementata dal Comune;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali?”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 107, comma 2, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 il quale ha disposto che *“Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”*;
- l'articolo 138, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, il quale dispone che *“sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020**;

Ritenuto per il 2020 di adottare, al fine del mantenimento dell'equilibrio di bilancio, le aliquote e le detrazioni di imposta in linea con quelle già previste ai fini Imu per l'anno 2019 con la Deliberazione Consiglio Comunale n° 56 del 31/12/2018;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato in data odierna;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Attesa la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 30/3/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti: favorevoli 9; astenuti 2 (Marchioni; Giannerini) espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557	ZERO
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) che siano oggetto dei seguenti interventi che aumentino l'efficienza energetica dell'edificio <ul style="list-style-type: none">• Interventi riguardanti strutture opache verticali• Interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (Per poter usufruire di tale aliquota è necessario rispettare le condizioni previste dallo Stato per l'accesso alla detrazione fiscale in materia di IRPEF o di IRES ed essere in possesso di idonea documentazione. L'agevolazione spetta per un periodo di tre anni dalla fine lavori)	2 per mille
Altri immobili che siano oggetto dei seguenti interventi che aumentino l'efficienza energetica dell'edificio: <ul style="list-style-type: none">• Interventi riguardanti strutture opache verticali• Interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (Per poter usufruire di tale aliquota è necessario rispettare le condizioni previste dallo Stato per l'accesso alla detrazione fiscale in materia di IRPEF o di IRES ed essere in possesso di idonea documentazione. L'agevolazione spetta per un periodo di tre anni dalla fine lavori)	8,6 per mille
Altri immobili diversi da quelli elencati nelle categorie precedenti e aree edificabili	10,6 per mille

Detrazione per abitazione principale (Categoria A/1, A/8 e A/9)	€200,00
Terreni agricoli -Comune montano sulla base della Circolare 14/6/93 n. 9	esenti

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;

Di dichiarare il presente provvedimento con votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Città Metropolitana di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 17 /CC del 15/06/2020

avente ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA
(Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 15/06/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MESSINÒ PIETER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).